



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio IV - Ambito territoriale per la provincia di Ancona

Prot. n. 12201/A2a

Ancona, 6 dicembre 2010

Il Dirigente

Visto l'art. 3 del D.P.R. 23.08.1988, n. 395, recante norme sul diritto allo studio;
Vista la C.M. 319 del 24.10.1991 - nuove disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/88 citato;
Considerato che per effetto di quanto disposto dalla C.M. 319/91, comma 5 - punto 1, occorre determinare annualmente, con atto formale, da affiggere all'albo dell'ufficio il numero complessivo dei permessi studio retribuiti concedibili;
Visto l'art. 5, comma 5 lett. e del C.C.N.L. del comparto scuola 4 agosto 1995, per effetto del quale i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio dovranno essere definiti a livello di contrattazione decentrata;
Visto il contratto collettivo decentrato regionale sottoscritto in data 13 novembre 2008, nonché il D.M. n. 315 del 27.05.1997, autorizzativo della sopracitata sottoscrizione concernente "i criteri di fruizione dei permessi per diritto allo studio";
Accertato che in riferimento alla materia trattata non risulta disapplicato il dispositivo di cui all'art. 3 del più volte citato D.P.R. 395/88;
Visto il proprio decreto prot. n. 10884/A2a del 28 ottobre 2010 con il quale è determinato per l'anno solare 2011 il numero complessivo dei permessi fruibili, da parte del personale non docente;
Considerato che i posti disponibili per il diritto allo studio non sono tutti fruiti dal personale ATA si concede un permesso studio anche al personale educativo;
Esaminate le istanze pervenute;

decreta

Art. 1) In applicazione del disposto di cui al primo capoverso punto 3, alla sopracitata C.M. 319, del 24.10.91, è determinata, per l'anno solare 2011, **la graduatoria provvisoria del Personale educativo ed ATA**, avente diritto alla concessione dei permessi straordinari retribuiti - di cui all' art.3 del DPR 395/88, come dal prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2) I Dirigenti Scolastici cureranno la notifica di quanto si trasmette al personale interessato, che nei cinque giorni successivi alla notifica, potrà proporre segnalazioni o memorie scritte avverso errori materiali.

Decorso tale termine verrà emessa la graduatoria definitiva.

F.to IL DIRIGENTE
Annamaria Nardiello

AM/ee

A tutte le autorità scolastiche della provincia - LORO SEDI
All'Ufficio relazioni con il Pubblico - SEDE
All'Albo dell'Ufficio - SEDE
Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI